

Buoni pasto: normativa, a chi spettano e come funzionano

Normativa, importo e tassazione dei buoni pasto per i dipendenti, vediamo come funzionano, a chi spettano e la distinzione fra elettronici e cartacei

I buoni pasto sono una delle modalità con cui il datore di lavoro può riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Questi consistono in documenti cartacei o elettronici che danno al lavoratore il diritto di ottenere, in esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari pronti per il consumo per un importo pari al valore del buono medesimo.

Oltre a dover sottostare a precise regole di utilizzo, i ticket godono di una tassazione di favore, con la previsione di una soglia giornaliera esclusa da contributi e tasse, con evidenti benefici per dipendenti e aziende.

In alternativa al buono pasto, il datore può mettere a disposizione dei dipendenti un servizio pasti attraverso:

- Mensa aziendale con gestione propria o affidata in appalto a società esterne;
- Mensa esterna presso apposite strutture;
- Indennità sostitutiva della mensa, riconosciuta in assenza del servizio mensa o corrisposta comunque quando il lavoratore non se ne avvale.
- L'azienda è libera di scegliere (Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/97), tra le modalità citate, quella più idonea alle proprie esigenze, con la possibilità di una compresenza tra le stesse. Ad esempio, per una categoria di dipendenti si può istituire il servizio mensa, per un'altra si concedono i ticket. E' da escludere, da parte dello stesso dipendente e nella medesima giornata lavorativa, l'utilizzo sia del servizio mensa che del ticket restaurant, ottenendo peraltro la tassazione di favore riconosciuta agli stessi.

Buoni pasto: a chi spettano

- La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017. Questi possono essere dati ad oggi a:
- Lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto;
- Chi ha instaurato con il committente un rapporto di collaborazione (esempio co.co.co.).
-
- Il pubblico esercizio una volta ricevuti i buoni pasto dal lavoratore:
- dovrà emettere e rilasciare apposito scontrino o ricevuta fiscale;
- fatturerà i buoni ricevuti dai clienti alla società che li ha emessi.
- Secondo le ultime disposizioni (Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 122/2017) i buoni sono cumulabili nel limite di 8.

Caratteristiche dei buoni pasto e assegnazione

Le caratteristiche del buono pasto differiscono naturalmente a seconda del formato. Il buono cartaceo deve contenere:

- Codice fiscale o ragione sociale del datore e della società emittente;
- Valore del buono (cosiddetto "valore facciale") espresso in euro;
- Termine di utilizzo;
- Spazio per apporre data di utilizzo, firma del lavoratore / titolare, timbro dell'esercizio convenzionato in cui il buono è stato utilizzato;

- Dicitura che riporta “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
- Nel buono elettronico i dati relativi al datore, alla società di emissione e al titolare sono memorizzati direttamente nel supporto utilizzato (la forma comune è quella del tesserino con banda magnetica simile ad un bancomat o carta di credito).

In materia di assegnazione dei buoni pasto è opportuno considerare che la loro tassazione di favore è legata al riconoscimento degli stessi alla generalità dei dipendenti o a loro categorie omogenee (Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/97). In entrambi i casi è consigliabile un apposito accordo aziendale che contenga una sintesi della normativa in materia, le condizioni di utilizzo e il valore del singolo buono, oltre a fornire un'apposita informativa al dipendente all'atto dell'assunzione.

Buono pasto: quanto vale

Il valore del singolo buono pasto è attribuito dalla società emittente, generalmente nel limite di 10 euro cadauno, permettendo ai datori di scegliere tra ticket con differenti fasce di importo.

Buoni pasto: tassazione e contribuzione

I buoni pasto sono soggetti a tassazione e contribuzione solo per la parte che eccede euro 5,29 complessivi giornalieri ovvero euro 7 nel caso in cui gli stessi siano in formato elettronico.

L'eventuale concessione dei buoni pasto nei giorni non lavorativi rende gli stessi interamente soggetti a tassazione. Ad ogni modo, anche se soggetto in parte a contributi e tasse, il valore dei buoni pasto, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali), non è considerato retribuzione.